

**COMUNE DI LEVICO TERME**  
**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI**  
***n. 100 del 16 settembre 2022***

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 dd. 15.09.2022 con oggetto: "4^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024"**

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2020, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2020-2023;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2022-2024, la nota integrativa allegata al bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 20 gennaio 2022;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: "4^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024";

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica e precisamente i commi 819, 820 e 821 prevedono che:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ricordato che l'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- Gli avanzi di amministrazione disponibili;
- I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- Gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Richiamato l'art. 40 c. 5 ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2022), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.» il quale prevede che: *“Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022”*;

Vista la delibera della giunta comunale nr. 132 del 29.07.2022 con la quale sono approvate per l'anno 2022 Riduzioni ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett e) del Regolamento del Servizio Gestione Rifiuti nei confronti delle categorie di soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica derivante da COVID19 – anno 2022

Rilevato che la maggiore spesa per energia elettrica e gas rispetto al 2019 è stimata nella misura seguente:

	impegni da consuntivo 2019	previsioni 2022	differenza = maggiore spesa finanziabile con avanzo
energia elettrica	325.101,57	555.290,00	230.188,43
gestione calore	281.020,00	501.900,00	220.880,00

e che la maggiore spesa rispetto alle previsioni di bilancio stanziata con la presente variazione è pari rispettivamente a:

- euro 170.000,00 per l'energia elettrica
- euro 200.000,00 per la gestione calore

e viene finanziata per euro 57.400,00 con il Contributo per continuità dei servizi erogati di cui all' art. 27 c.2 DL 17/2022 e per euro 312.600,00 con avanzo di amministrazione disponibile ai sensi dell'articolo 37-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022 e ss.mm.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 20 del 05.05.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2021;

Ricordato che l'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

Dato atto che, ai fini dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 187 c.2 del D. Lgs 267/2000, allo stato attuale:

- non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio;
- dalla verifica delle voci di bilancio, non emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Verificato inoltre ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, secondo quanto previsto dell'art. 187 c. 3 del D.Lgs 267/2000 che l'ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria);

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento la quota libera dell'avanzo di amministrazione ancora disponibile per gli utilizzi di cui all' art. 187 c. 2 del D.Lgs. 267/200 è pari a € 611.562,07;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2022;

- che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	Competenza 2022	2023	2024
<i>Maggiori entrate correnti</i>	298.700,00	165.320,00	165.320,00
<i>Minori spese correnti</i>	59.454,82	0,00	0,00
<i>Minori spese correnti non ricorrenti</i>	116,30		
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Maggiori entrate correnti non ricorrenti</i>	143.232,00		
<i>Avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti</i>	85.266,93		
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>	315.660,01		
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	0,00		
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>			
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>			
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	105.000,00	0,00	
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>			
<i>Maggiori entrate servizi c/ terzi</i>			
<i>Minori spese d'investimento</i>	145.000,00		
<b><i>totale risorse disponibili</i></b>	<b>1.152.430,06</b>	<b>165.320,00</b>	<b>165.320,00</b>
<i>Maggiori spese correnti</i>	500.814,83	165.320,00	165.320,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>			
<i>Minori entrate correnti</i>	173.000,00		
<i>Minori entrate correnti non ricorrenti</i>			
<i>Maggiori spese correnti non ricorrenti</i>	169.115,23		
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	309.500,00	0,00	
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>			
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>			
<i>Minori entrate per investim.</i>	0,00	0,00	
<i>Maggiori spese servizi conto terzi</i>			
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>			
<b><i>totale risorse utilizzate</i></b>	<b>1.152.430,06</b>	<b>165.320,00</b>	<b>165.320,00</b>

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: **"4^ Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP 2022-2024"**

16 settembre 2022

**IL REVISORE DEI CONTI**

**(dott. Trentin Ruggero)**

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).